



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IICORIGLIANO - ROSSANO

Sede Centrale Amministrativa: Via Palermo s.n.c. -Area Urbana ROSSANO (CS)
Tel. 0983/513502

Scuola Primaria "MONACHELLE" Tel. 0983/513502
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "LEVI" Tel. 0983/510612
SCUOLA INFANZIA "MATASSA" Tel. 0983/516470
C.M. - CSIC8AN00X - C.F. 97028260780
Posta Certificata: csic8an00x@pec.istruzione.it -
e-mail: csic8an00x@istruzione.it

Prot. n. 1582- VI. 9

Corigliano Rossano, 08/06/2020

Al Personale Docente e ATA;

- alla RLS Prof.ssa Giancotti Marcella
- al RSPP Arch. Gerardo FORCINITI
- e, p.c., al DSGA

Oggetto: **INFORMATIVA - GESTIONE LAVORATORI "FRAGILI" EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19**

- Vista la Circ. Ministero della Salute n. 0014915 del 29/04/2020;
- Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 14 marzo 2020 e smi:
- Visto il documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro ed alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
- Visto il Protocollo condiviso misure di contrasto Covid-19 del 24 aprile 2020;
- Sentito il RSPP
- Nelle more di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti,

con la presente

la Dirigente Scolastica

informa

tutti i lavoratori e le lavoratrici di questo Istituto della necessità di segnalare eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici.

I lavoratori, informati, a loro volta dovranno farsi parte attiva nel segnalare il loro stato al Medico Competente, trasmettendo a quest'ultimo tutta la documentazione utile a comprovare la propria condizione di "lavoratore fragile", in ottemperanza alla normativa sulla privacy.

Per coloro i quali risulteranno in tale condizione, saranno valutate particolari e ulteriori misure di tutela quali, ad esempio, il prolungamento dello "smart working" (ove possibile).

Pertanto, tutti i lavoratori potenzialmente fragili, persone che presentano particolari condizioni di salute, gravi patologie, i quali rientrano o ritengano di rientrare in una delle seguenti categorie (elenco non esaustivo):

- Categoria 1 – definita dall' Art. 26 comma 2 Decreto Legge 17 marzo 2020: persone in "possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita";

- Categoria 2 - individuata dall'Art.3 comma 1 lettera b del DPCM 8 Marzo 2020: "persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ..." e successivamente definiti dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, pubblicato in data 9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e in ultimo dalla C.M. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 4915 del 29 aprile 2020, dove viene fatto esplicito riferimento a soggetti con età avanzata e alla "eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)";

nonché

- i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (comma3 articolo 3 L. 5 febbraio 1992, n.104) nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, sia assicurato un periodo di assenza dal servizio con copertura equiparata al ricovero ospedaliero (comma 1 articolo 3 L. 5 febbraio 1992, n.104);

i lavoratori affetti, in maniera cronica/acuta, da:

- malattie cardiovascolari scompensate, malattie respiratorie, malattie dismetaboliche (diabete mellito tipo I e II scompensato), malattie neurologiche psichiatriche

(sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi), malattie autoimmuni sistemiche (artrite reumatoide/psoriasica, lupus erimatoso sistemico, sclerodermia), malattie oncologiche (in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio/radio terapia in atto)

e

- i soggetti che abbiano, oltre ad una età maggiore di 55 anni, almeno due delle seguenti condizioni (c.d. "fattori accessori"): sesso maschile, forte e/o inveterato fumatore, obeso,

dovranno inviare, a questa Amministrazione i certificati anamnestici rilasciati dal proprio Medico di Base, ovvero idonea documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al S.S.N. o con esso convenzionati, riportante le eventuali patologie con le terapie attuate.

Verranno esaminate le eventuali fragilità presenti, in collaborazione sia con il lavoratore che con il Medico di Base di quest'ultimo, valutando se lo stato di salute delineato rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti, dunque, di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per tutto il personale della scuola.

Una volta valutata la documentazione medico/sanitaria prodotta in allegato alla mail trasmessa e dopo eventuale visita si esprimerà un giudizio di merito che potrà comportare anche una variazione provvisoria del Giudizio di Idoneità, ovvero fornirà al Lavoratore la facoltà di avanzare formale richiesta di ulteriore visita ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c., provvedendo in merito.

In tal caso il lavoratore farà richiesta al Datore di Lavoro di visita medica straordinaria ai sensi del Dlgs 81/08 premunendosi di certificazione del medico di base dove si attestano le patologie presentate.

Nell'invitare ad una lettura della normativa attinente all'oggetto, in parte richiamata in premessa, si evidenzia che il reintegro lavorativo di casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 potrà avvenire con le seguenti modalità (C.M. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 4915 del 29 aprile 2020):

- nel caso in cui la sintomatologia sia da ascrivere a infezione da SARS-CoV-2 ed abbia determinato "ricovero ospedaliero", previa certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento e valutazione da parte del Medico Competente ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. E-ter D. Lgs 81/08;

- nel caso in cui la sintomatologia sia da ascrivere a infezione da SARS- CoV2 ma non abbia determinato “ricovero ospedaliero”, esclusivamente previa certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento

Le presenti disposizioni sono suscettibili di modi modifiche e/o integrazioni, in ragione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica e delle relative indicazioni da parte delle competenti autorità.

LA PRESENTE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI



DIREGENTE SCOLASTICA
Celestina D'ALESSANDRO

Firmato digitalmente